



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2174

Prot. n. S110/fz

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Scioglimento del consiglio comunale di Levico Terme ai sensi dell'art. 193, comma 1, lett. b), punto 2 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige) e nomina del commissario straordinario presso il comune per la sostituzione di sindaco, giunta e consiglio comunale per quanto previsto all'art. 193, comma 3 del Codice.

Il giorno **23 Novembre 2018** ad ore **11:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE

MARIO TONINA

ASSESSORE

MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI

STEFANIA SEGNANA

ACHILLE SPINELLI

GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Con nota di data 21/11/2018 il segretario comunale di Levico Terme ha trasmesso al Servizio Autonomie Locali le dimissioni dalla carica di sindaco da parte sig. Michele Sartori, presentate nella stessa data. La nota dà inoltre atto delle dimissioni degli altri quattro componenti della giunta comunale (rilasciate in data 21 novembre 2018 dal vicesindaco e da due assessori, e già in data 10 ottobre 2018 da un altro assessore).

Ai sensi dell'art. 59, comma 1 e dell'art. 193, comma 1, lett. b), punto n. 2 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione Autonoma trentino-Alto Adige), in caso di dimissioni del sindaco, la giunta decade e si rende necessario procedere allo scioglimento del consiglio.

Essendosi dimesso il vicesindaco, non è possibile dare attuazione al comma 1 dell'art. 59 L.R. 2/2018 il quale dispone che le funzioni del sindaco vengano svolte dal vicesindaco fino all'insediamento della nuova amministrazione, prevedendo che il consiglio e la giunta comunale rimangano in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco.

Preso atto pertanto che, ai sensi dell'art. 193, comma 1, lett. b), punto n. 3 con il decreto di scioglimento del consiglio comunale si deve provvedere alla nomina di un commissario straordinario che eserciti le funzioni di sindaco, giunta e consiglio fino all'insediamento della nuova amministrazione;

considerato che al commissario straordinario spetta la corresponsione di una indennità di carica che deve essere definita dalla Giunta provinciale, e che, di regola, detta indennità viene determinata in relazione a quella spettante, per legge regionale, al sindaco del comune sciolto;

visto che l'indennità di carica spettante al sindaco del comune di Levico Terme ammonta a Euro 3.534,00 lordi mensili, come risultante dalla tabella A del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 9 aprile 2015, n. 63;

ritenuto pertanto di quantificare l'indennità mensile lorda spettante al commissario straordinario in detto importo e di rinviare, per quanto concerne il rimborso delle spese di viaggio alla normativa applicabile gli amministratori comunali;

dato atto che l'onere di corrispondere al commissario straordinario l'indennità e il rimborso spese di viaggio è a carico del Comune di Levico Terme, secondo le previsioni del Codice degli enti locali della Regione Autonoma trentino-Alto Adige;

reso altresì atto che per il conferimento degli incarichi di commissario straordinario si devono applicare le norme del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 ("Disposizioni in materia di inconfieribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190");

visto l'articolo 20 di detto decreto n. 39/2013, ai sensi del quale è necessario che le persone designate dichiarino di non trovarsi nelle situazioni di inconfieribilità e incompatibilità previste dallo stesso decreto n. 39/2013.

Tanto premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- visti l'art. 59 e l'art. 193, comma 1, lett. b), punto n. 2 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- visto l'art. 54 punto 5) del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale di autonomia della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;
- visto il decreto del Presidente della Regione 9 aprile 2015 n. 63;
- preso atto della documentazione citata in premessa;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

1. di dichiarare lo scioglimento del consiglio comunale di Levico Terme a causa delle dimissioni del sindaco, del vicesindaco e degli assessori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 193, comma 1, lett. b), punto n. 2 e dell'art. 59, comma 1 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 - "Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige";
2. di rinviare lo scioglimento del consiglio comunale di Levico Terme al decreto del Presidente della Provincia, da adottarsi in conformità con la presente deliberazione, per quanto previsto dal comma 3 del predetto art. 193;
3. di individuare il dott. Marino Simoni, per la carica di commissario straordinario presso il comune di Levico Terme ai sensi dell'art. 193, comma 3 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
4. di disporre che il commissario straordinario eserciti - ai sensi dell'art. 193, comma 3 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 - le funzioni di sindaco, giunta e consiglio comunale fino all'insediamento della nuova amministrazione;
5. di determinare, per le ragioni meglio esposte in premessa, il compenso mensile lordo da attribuirsi al commissario straordinario nominato presso il comune di Levico Terme in euro 3.534,00, oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute nella misura stabilita per gli amministratori comunali;
6. di dare atto che l'onere di corrispondere, al commissario straordinario, l'indennità per le funzioni svolte ed il rimborso di eventuali spese è a carico del comune di Levico Terme;
7. contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento entro il termine di 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

Adunanza chiusa ad ore 12:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace